

FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 – Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL.: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, 27/03/2017

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

## - NOTIZIE n. 15 - 2016 -

## Piano Nazionale di Formazione – quale obbligo per i docenti?

Il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che "la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

Il Piano Nazionale di Formazione al paragrafo 6 chiarisce però che "l'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano". Essa deve essere intesa dunque come coerenza delle attività formative con i contenuti del PTOF, di cui fa parte anche "la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti".

L'amministrazione ha dovuto recedere dal tentativo di imporre un preciso monte ore annuale o pluriennale di impegno individuale obbligatorio: non esiste un appiglio contrattuale ed è ormai evidente la necessità che tutta questa materia, compreso l'aspetto salariale, venga regolata da un nuovo contratto nazionale di lavoro.

Ne frattempo è comunque <u>prerogativa del Collegi Docenti</u> deliberare contenuti e consistenza degli impegni di formazione, nell'ambito del piano delle attività (cioè all'interno dell'orario previsto per le attività collegiali) oppure come attività aggiuntive da retribuire, utilizzando anche il riconoscimento coi fondi per la valorizzazione del merito.

In prospettiva si potrà collegare la formazione ad un sistema di crediti e progressioni stipendiali, considerando che la formazione continua è parte integrante della professione docente, principio condivisibile ma mai declinato contrattualmente.

Purtroppo in questa fase di avvio è prevalsa la fretta di implementare il Piano per dare visibilità immediata al consistente investimento economico (i fondi per la formazione sono decuplicati); le "reti di ambito" destinatarie dei fondi sono costrette a realizzare e concludere i corsi in pochi mesi.

I tempi incongrui e l'assoluta sottovalutazione della situazione di disorientamento che regna nelle scuole, non riescono ad innescare processi di responsabilizzazione e di autentica autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche, che sono presenti nel Piano essenzialmente come fruitori di una offerta esterna.

L'obiettivo della nuova formazione, prefigurata nel PNF, doveva invece motivare gli insegnanti più dubbiosi e riconciliarli con il valore della formazione, ma su un progetto partecipato, a partire da un modello di scuola come comunità professionale, facilitando una partecipazione docente meno formale e più responsabile, evitando scontri sulla obbligatorietà.

Quanto "vale" una Unità Formativa? Prendendo spunto da modelli elaborati in ambito universitario il riferimento è al CFU, credito formativo universitario, che riconosce un impegno di 25 ore. Tale quantificazione però è indicativa e non perentoria. Ogni unità può essere costituita da una pluralità di attività: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola. Pertanto la formazione in presenza può essere solo una parte dell'Unità Formativa.

Riconoscimento delle iniziative individuali: le unità formative possono essere promosse direttamente dall'istituzione scolastica oppure associate alle scelte personali del docente. In questo caso i percorsi realizzati autonomamente da singoli o da gruppi di insegnanti si possono far valere, ma necessitano di un riconoscimento della coerenza con il Piano di Formazione deliberato dal Collegio Docenti.